



REGIONE LIGURIA

Genova, 21.03.2008
Prof. n. 78/2008/124766
Allegato:

DIPARTIMENTO SALUTE
E SERVIZI SOCIALI

SERVIZIO Salute Mentale e dipendenze

Oggetto: Incontro regionale per la medicina penitenziaria 18 settembre 2008
Nr. 4751

Ai Direttori generali
Ai Responsabili del Personale
A.A.S.S.L.

LORO SEDI

Si fa riferimento all'incontro in data 18 settembre u.s. riguardante l'applicazione del D.P.C.M. 1 aprile 2008 sulla medicina penitenziaria per fornire alcune indicazioni in merito ad alcune problematiche concernenti il personale.

Personale medico inquadrato ex L. 740/70:

a) Il personale a tempo indeterminato che ha sostenuto un regolare concorso va reinquadrato a 18 ore settimanali e mantenuto in costanza di rapporto sine die. Per la parfa economica si farà riferimento alla legge 740/70.

Al predetto personale va mantenuto il trattamento economico in godimento e il doppio rapporto compatibile (mutuati + dipendenza).
In via provvisoria la disciplina di inquadramento potrebbe essere "Medicina di Comunità" che risulta equipollente a Direzione Medica di Presidio Ospedaliero oppure in "Attività sanitarie di comunità" equipollente ad organizzazione dei Servizi Sanitari di Base.

b) Il personale a tempo determinato che è stato assunto con chiamata diretta senza procedura concorsuale va prorogato fino al 14 giugno 2009 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.P.C.M. 1 aprile 2008. Anche in questo caso va applicata la legge 740/70 e va garantito il trattamento economico in godimento e il doppio rapporto compatibile.

Personale sanitario assunto dall' Amministrazione penitenziaria in data posteriore al 15 marzo 2009.

I rapporti di lavoro del personale sanitario instaurati posteriormente al 15 marzo 2008 non sono trasferiti alle Aziende Sanitarie.

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. richiamato, dal 1 ottobre 2008 le Aziende Sanitarie assumono gli oneri relativi alla retribuzione del personale in argomento. Nell'ipotesi che i fondi necessari non pervengano alla Regione Liguria in tempo utile, le Aziende provvedono ad anticipare le risorse necessarie al fine di assicurare la corresponsione della remunerazione del personale trasferito.

Di tale anticipazione si terrà conto in sede di verifica sul budget concernente i costi del personale riferito a ciascuna Azienda.

Con riferimento ai medici di guardia, il cui rapporto è regolamentato dall'art. 51 della legge 740/70, le Aziende sono invitate a verificare le modalità attraverso le quali vengono registrati i loro accessi e quelle relative alla corresponsione degli emOLUMENTI loro spettanti.

Le Aziende, sulla base dell'esercizio della loro autonomia organizzativa, provvedono altresì ad individuare la struttura organizzativa di assegnazione della medicina penitenziaria.

Distinti saluti,

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(dr. Roberto Maggio)



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO SALUTE
E SERVIZI SOCIALI

Servizio Salute mentale e dipendenze

Nr. 4751
D.P.C.M. 1 aprile 2008 "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria.

Oggetto:

A far data dal 1 ottobre 2008 le Aziende Sanitarie assumeranno gli oneri relativi alla retribuzione del personale trasferito ai sensi del D.P.C.M. 1 aprile 2008.

A far data dal 1 ottobre 2008 le Aziende Sanitarie assumeranno gli oneri relativi alla retribuzione del personale trasferito ai sensi del D.P.C.M. 1 aprile 2008.

A tale proposito si chiede di voler confermare l'invio alle Aziende territorialmente competenti dei fascicoli del personale interessato e dei cedolini stipendiari. Si rappresenta che il mancato invio di tale documentazione rende non praticabile il corretto incquadramento del personale e la configurazione del trattamento retributivo.

Si richiede altresì di voler fornire informazioni relativamente alle tipologie ed al numero di accessi alle strutture carcerarie per l'esercizio delle prestazioni nonché ai contratti di fornitura attualmente in essere.

Si coglie l'occasione per precisare che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.P.C.M. indicato in oggetto, i rapporti di lavoro del personale sanitario trasferiti posteriormente al 15 marzo 2008 non sono trasferiti alle Aziende Sanitarie.

Distinti saluti.

L'Assessore
Claudio Montaldo
C. Montaldo

Genova, 31.03.2008
Prof. a P&F/2008/127254
Allegati: